



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

Regolamento recante disciplina sulla conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 05.11.2008

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la sepoltura, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) a completamento delle disposizioni dettate dalla Legge Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e in conformità delle norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Ordinamento di polizia mortuaria), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 in materia di smaltimento rifiuti ed alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

2. Il presente regolamento, in linea con la normativa vigente, ha inoltre il fine di salvaguardare, per i suddetti aspetti connessi al decesso, i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "ceneri" si intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri;
- b) per "urna cineraria" si intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri;
- c) per "sepoltura" si intende il seppellimento dell'urna cineraria in apposito spazio all'interno di un cimitero; questo può avvenire mediante tumulazione o inumazione;
- d) per "tumulazione" si intende il seppellimento dell'urna in loculo contenente anche altro feretro oppure in celle individuali costruite a tal fine;
- e) per "inumazione" si intende il seppellimento dell'urna in apposito spazio a terra;
- f) per "affidamento" si intende la conservazione dell'urna presso persona, ente o associazione a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestarne la volontà;

- g) per “dispersione” si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a seguito di esplicita volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all’interno del cimitero.

Art. 3

Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa, portante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne destinate alla sepoltura all’interno dei cimiteri comunali non possono avere dimensioni superiori a 30cm x 20cm x 10cm
3. Le urne da inumare devono essere realizzate in materiale biodegradabile.

Art. 4

Consegna e trasporto dell’urna

1. La consegna dell’urna cineraria da parte del soggetto che ha effettuato la cremazione è effettuata previa sottoscrizione, da parte di chi effettua il ritiro, di un documento nel quale sono indicate:
 - a) le generalità e la residenza del dichiarante;
 - b) i dati identificativi del defunto;
 - c) la destinazione finale dell’urna con la specificazione del cimitero di destinazione oppure del soggetto incaricato o dell’affidamento o della dispersione qualora il defunto avesse espresso volontà in tal senso.
2. Tale documento è redatto a cura del Comune di morte in triplice copia, di cui una viene conservata presso il Comune stesso, un’altra presso l’impianto di cremazione e la terza costituisce documento accompagnatorio per il trasporto dell’urna.
3. Il trasporto dell’urna deve essere autorizzato dall’Ufficiale dello Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo i casi in cui l’autorità sanitaria disponga diversamente.

Art. 5

Modalità di sepoltura

1. Le urne possono essere seppellite, esclusivamente in ambito cimiteriale, mediante tumulazione o inumazione.
2. La tumulazione può avvenire in cella individuale oppure in loculo o ossario ove è già presente un feretro o altra urna cineraria, anche in deroga alle norme che ne limitano l’utilizzo per le salme di predefiniti soggetti.
3. La tumulazione in celle individuali ha una durata di 10 anni, è soggetta al pagamento di apposita tariffa e ne può essere rinnovata la durata.
4. La tumulazione in loculo o ossario contenente altro feretro, ha una durata massima pari al periodo concessorio residuo e comporta il pagamento della sola tariffa inerente i servizi cimiteriali di apertura e chiusura del loculo o ossario.
5. L’inumazione è effettuata solo in area cimiteriale appositamente individuata ed è finalizzata ad una lenta dispersione delle ceneri nel terreno.

6. L'inumazione ha una durata massima di 10 anni non rinnovabile.
7. Le fosse per l'inumazione devono avere dimensioni sufficienti ad accogliere le urne cinerarie. Queste devono essere sepolte ad una distanza non inferiore a m. 0,50 l'una dall'altra e ad una profondità non inferiore ai 30 cm tra la sommità dell'urna ed il piano di campagna.
8. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione almeno del cognome, del nome e dell'anno di nascita e di morte del defunto.
9. Le fosse devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.
10. L'inumazione delle ceneri e la fornitura della targa in materiale lapideo sono soggette al pagamento della relativa tariffa.

Art. 6 **Procedura per la sepoltura**

1. La sepoltura delle urne cinerarie è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7 **Affidamento**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna cineraria può essere affidata a persona, ente o associazione affinché provveda alla sua conservazione.
2. L'urna deve essere conservata presso il luogo dichiarato con modalità tali da evitarne la profanazione in qualsiasi forma e da consentirne la verifica in qualsiasi momento da parte del personale appositamente incaricato dal Comune. Di conseguenza, in nessun caso il soggetto affidatario può inumarla o tumularla.
3. Qualora il soggetto designato intenda rinunciare all'affidamento deve dichiarare tale intenzione all'Ufficiale dello Stato Civile
4. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno non implica la rinuncia anche degli altri affidatari.
5. La variazione di residenza dell'affidatario o comunque la modifica del luogo di conservazione dell'urna rispetto a quanto in precedenza dichiarato deve essere oggetto di apposita comunicazione scritta all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 8 **Termine del periodo di affidamento**

1. Al momento della cessazione dell'affidamento a seguito di rinuncia del soggetto designato o per altra causa, l'urna deve essere in ogni caso trasferita in un cimitero perché si provveda, a richiesta, alla sua tumulazione o inumazione, oppure alla dispersione delle ceneri ai sensi del successivo art. 10, comma 3.

Art. 9 **Procedura per l'affidamento**

1. La volontà di affidare le ceneri a specifica persona, associazione o ente, deve essere espressa dal defunto o dai suoi familiari con una delle modalità previste dall'art. 3, comma 1, lett. b), della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. L'originale o copia autentica del documento contenente tale espressione di volontà deve essere esibita all'Ufficiale dello Stato Civile contestualmente ad una dichiarazione con la quale il soggetto indicato come affidatario dichiara:

- a) le proprie generalità;
- b) i dati identificativi del defunto;
- c) l'accettazione dell'affidamento ;
- d) l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna e l'impegno a comunicare ogni sua variazione;
- e) la conoscenza delle norme riguardanti la possibilità di rinunciare all'affidamento in qualsiasi momento e di quanto previsto dal presente regolamento, comprese quelle che disciplinano le modalità da osservare quando l'affidamento venga per qualsiasi ragione a cessare;
- f) la conoscenza delle norme penali vigenti in materia dispersione non autorizzata di ceneri umane e delle altre norme tese ad evitare la profanazione in qualsiasi forma di "resti umani";

3. Sulla base di quanto dichiarato, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'affidamento.

4. L'affidamento non comporta il pagamento di alcuna tariffa comunale ad esclusione di quella di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 10 Dispersione

1. La dispersione delle ceneri può essere eseguita in spazi aperti o nel cinerario comune all'interno del cimitero.

2. La dispersione delle ceneri in spazi aperti può avvenire solo in presenza di espressa volontà da parte del defunto o dai suoi familiari con una delle modalità previste dall'art. 3, comma 1, lett. b), della Legge 30 marzo 2001, n. 130, può essere effettuata nei luoghi indicati dall'art. 4, comma 1, lettere da b) a g), della Legge Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29 e nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo.

3. La dispersione nel cinerario comune o fino a quando questo non sia stato costruito, all'interno dell'ossario comune del cimitero, può essere effettuata in qualsiasi momento su richiesta degli aventi titolo oppure in mancanza di diversa disposizione da parte del defunto o dei suoi familiari e comunque al termine del periodo di tumulazione, inumazione o dell'affidamento.

4. La dispersione non comporta il pagamento di alcuna tariffa comunale ad esclusione, quando ne sussistono i presupposti, di quella di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 11 Procedure per la dispersione in spazi aperti

1. L'originale o copia autentica del documento contenente la volontà di dispersione delle ceneri in luoghi aperti deve essere esibita all'Ufficiale dello Stato Civile contestualmente ad una dichiarazione con la quale il soggetto che provvederà alla dispersione stessa dichiara:

- a) le proprie generalità;
- b) i dati identificativi del defunto;

- c) l'indicazione del luogo dove intende disperdere le ceneri
 - d) l'impegno a presentare la dichiarazione di avvenuta dispersione di cui al successivo comma 3;
 - e) la conoscenza delle norme riguardanti i luoghi e le modalità di dispersione previste dalla Legge Regione Toscana 31 maggio 2004 n. 29;
 - f) la conoscenza delle norme penali vigenti in materia di dispersione non autorizzata di ceneri umane e delle altre norme tese ad evitare la profanazione in qualsiasi forma di "resti umani".
2. Sulla base di quanto dichiarato, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la dispersione.
3. Dopo l'effettuazione della dispersione il soggetto incaricato comunica per scritto all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo, il giorno, l'ora e gli eventuali testimoni della dispersione.

Art. 12

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita in appositi locali o, in mancanza, nella camera mortuaria del cimitero comunale, per un periodo massimo di mesi dodici, dell'urna contenente le ceneri di persone che avevano diritto all'accoglimento dei propri resti all'interno del medesimo cimitero.
2. Trascorso tale periodo senza che sia stata operata, da parte degli aventi titolo, alcuna scelta circa la destinazione finale dell'urna, le ceneri sono disperse nel Cinerario/Ossario comunale

Art. 13

Registri cimiteriali

1. E' istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile un apposito registro nel quale vengono riportati, unitamente ai dati identificativi del defunto:
 - a) le generalità e residenza del soggetto affidatario di ogni urna cineraria conservata all'interno del territorio comunale e il luogo di conservazione dell'urna
 - b) le generalità e residenza di chi ha effettuato la dispersione e la data e il luogo dove questa è stata effettuata.

Art. 14

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, i dati anagrafici dei defunti per i quali sia stato disposto l'affidamento e la dispersione in luoghi aperti, sono iscritti in apposito spazio comune del cimitero comunale.
2. L'iscrizione, per una durata di anni 10, è soggetta al pagamento di un'apposita tariffa e può essere rinnovata alla scadenza
3. Compatibilmente con l'impianto cimiteriale e, pertanto, qualora siano previsti appositi spazi, in luogo dell'iscrizione di cui al comma 1 è consentito l'installazione, previo pagamento di apposita tariffa, di piccole targhe commemorative individuali, realizzate dagli interessati, che non potranno avere dimensioni superiori a cm 20 x cm 30. Tale installazione ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art.- 15
Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Santa Croce sull'Arno si impegna a promuovere specifiche campagne informative sulla cremazione e le modalità previste per la conservazione o la dispersione delle ceneri.

Art. 16
Tariffe

1. Con le modalità previste per le tariffe degli altri servizi comunali, l'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente le tariffe per le prestazioni richiamate nel presente regolamento ed in particolare per:

- a) concessione decennale per la tumulazione di urna cineraria in cella individuale;
- b) rinnovo della predetta concessione per altri 10 anni;
- c) apertura e chiusura di loculo o ossario già contenente altro feretro per permettere la tumulazione di urna cineraria;
- d) inumazione di urna cineraria e fornitura di targa in materiale lapideo;
- e) iscrizione, per una durata di 10 anni, in apposito spazio comune, dei dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse;
- f) rinnovo della predetta iscrizione per ulteriori 10 anni;
- g) installazione, per una durata di 10 anni, in apposito spazio, di piccola targa commemorativa individuale di defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse;
- h) rinnovo della predetta installazione per ulteriori 10 anni;

Art. 17
Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli a campione sulla corretta conservazione delle ceneri oggetto di affidamento.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali ed il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del codice penale.

3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che non costituisca presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

Art. 18
Norma transitoria

1. Per un periodo di anni cinque dall'entrata in vigore del presente regolamento l'affidamento o la dispersione di ceneri umane potranno riguardare anche urne già tumulate o inumate

Art. 19
Abrogazioni

1. E' abrogato l'art. 37 bis del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria approvato con determinazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.1995 e successive variazioni.